

Irreperibilità nella notifica via PEC della cartella di pagamento

di Enrico Fronticelli Baldelli (*)

L'art. 26, D.P.R. n. 602/1973, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 159/2015, nel prevedere l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata per notificare la cartella di pagamento, ha stabilito, a partire dal 1° giugno 2016, l'obbligatorietà di tale forma di notifica nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, affermando altresì che, qualora non sia possibile eseguire tale modalità di notifica per problemi relativi alla casella di posta elettronica del destinatario, la cartella si considera ugualmente notificata attraverso una sorta di irreperibilità telematica.

1. Premessa

La cartella di pagamento è disciplinata, per quanto concerne le sue forme di notifica, dall'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Tale norma ha subito nel corso del tempo svariate modifiche tra le quali, per quanto in questa sede ci occupa, quella introdotta con l'art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale aveva previsto la possibilità di notificare la cartella, oltre che nelle forme "classiche" originariamente

previste, anche con l'ausilio della Posta Elettronica Certificata (PEC).

La norma (1), in quella stesura, prevedeva la possibilità per l'Agente della riscossione di avvalersi, oltre che delle forme di notifica ordinarie - quelle quindi che si attuano attraverso i soggetti abilitati individuati negli ufficiali di riscossione, in altri soggetti abilitati nonché nei messi comunali ed agenti della polizia municipale - ed a mezzo raccomandata, anche dello strumento innovativo della Posta Elettronica Certificata.

(*) Avvocato in Roma.

(1) Art. 26, D.P.R. n. 602/1973 "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149-bis del codice di procedura civile. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna

nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto Decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

Il legislatore aveva stabilito che tale forma di notifica si effettuasse nelle forme disciplinate dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e che non si applicasse l'art. 149-bis c.p.c. (2).

Nell'ambito poi della attuazione dei principi contenuti nella Delega Fiscale, è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 233, del 7 ottobre 2015, il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, intitolato "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione" che, all'art. 14, ha introdotto delle novità in tema di notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata, tra le quali, quella di maggior rilievo appare essere **l'obbligatorietà della notifica della cartella di pagamento a mezzo Posta Elettronica Certificata**, qualora la stessa sia rivolta **nei confronti di imprese - sia individuali che costituite in forma societaria - o di professionisti** e, nell'ambito di tale forma di notifica, la previsione della notifica per irreperibilità "telematica".

2. La notifica della cartella a mezzo PEC prima del Decreto delegato

Come si accennava in precedenza, l'art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha innovato la formulazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, introducendo la specifica previsione della notifica della cartella di pagamento a mezzo Posta Elettronica Certificata (3).

In tale precedente stesura, il legislatore, nell'indicare le modalità di notifica a mezzo PEC, espressamente le aveva ricondotte alla disciplina di cui al D.P.R. n. 68/2005 (4).

In forza di tale prescrizione, la cartella di pagamento doveva essere dunque notificata dall'Agente della Riscossione attraverso il "messaggio di Posta Elettronica Certificata"; contenente quale documento informatico allegato la cartella stessa. Il requisito di riconducibilità al soggetto da cui era stata emessa, appariva soddisfatto dalla **certificazione di provenienza** dal soggetto che la

(2) Art. 149-bis c.p.c. recita "Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo Posta Elettronica Certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di Posta Elettronica Certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'art. 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito Decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'art. 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma".

(3) Vedi E. Fronticelli Baldelli, "Il valore giuridico della notifica della cartella a mezzo PEC", in *Corr. Trib.*, n. 39/2012, pag. 3057 e "Gli atti dell'agente della riscossione notificabili a mezzo PEC", in *Corr. Trib.*, n. 9/2013, pag. 723; E. Cecchin, "Notifiche degli atti tributari", in *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 26/2010, pag. 27.

(4) La disciplina di riferimento in tema di notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata, si rinviene nel D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata".

Tale norma stabilisce, preliminarmente, le definizioni ne-

cessarie alla corretta applicazione ed interpretazione delle previsioni normative in esso contenute. Viene definita "Busta di Trasporto" il documento informatico che contiene il messaggio di Posta Elettronica Certificata; il "Dominio di Posta Elettronica Certificata" viene definito come l'insieme di tutte le caselle di Posta Elettronica Certificata il cui indirizzo fa riferimento ad uno stesso dominio. Per "Posta Elettronica Certificata" si intende il sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente una documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici; infine, si definisce "Messaggio di Posta Elettronica Certificata" un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati. Il medesimo articolo, circoscrive altresì il concetto relativo alla certificazione, specificando che trattasi dei dati inseriti nelle ricevute indicate dal testo normativo, relative alla trasmissione del messaggio di posta elettronica; chiarisce, infine, la dizione relativa all'"Utente di Posta Elettronica Certificata", individuato nel soggetto che invia o riceve il messaggio di posta.

Successivamente, la norma prescrive ed individua le modalità con cui può essere raggiunta la prova della consegna del documento informatico, stabilendo come lo stesso si intenda spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. L'art. 6, comma 3, D.P.R. n. 68/2005, stabilisce poi che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di Posta Elettronica Certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. In tema di ricevute rilasciate dai gestori e delle buste di trasporto, la norma afferma che le medesime sono sottoscritte mediante firma elettronica e che tale sottoscrizione garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio.

I gestori devono mantenere traccia delle operazioni svolte su un apposito log (definito come il registro informatico delle informazioni di trasmissione) per un periodo di trenta mesi.

aveva inviata, senza quindi, necessità di sottoscrizione della stessa.

La norma escludeva, poi, la applicabilità della disciplina generale prevista dal Codice di procedura civile e, precisamente, dall'art. 149-bis c.p.c.

Avvalendosi dunque di tale procedimento, era direttamente l'Agente della riscossione a provvedere alla notifica della cartella. La riconducibilità al mittente ed al destinatario nonché la identificazione del documento trasmesso, attestati dal sistema posta certificata e dal gestore, garantivano il requisito di certezza sia in ordine ai soggetti parte del procedimento di notifica sia con riferimento al documento trasmesso.

Con riferimento alla relata di notifica della cartella, la stessa era in bianco, in quanto il soddisfacimento e la prova della stessa, come visto, si intendevano assolti con la **trasmissione del messaggio di Posta Elettronica Certificata** e con la consegna dello stesso, vigendo le norme previste dall'art. 6 D.P.R. n. 68/2005, che affermano che nel momento in cui viene emessa dal gestore la **ricevuta di avvenuta consegna**, ciò equivale per il mittente alla prova - legale - che il messaggio inviato è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario. Pertanto, avvalendosi di tale forma di notifica, si riteneva assolto il requisito della notifica/consegna a mani proprie del destinatario, coincidente con il messaggio di accettazione inviato dal gestore di posta (5).

Nel caso in cui, viceversa, il messaggio di posta elettronica non fosse risultato consegnabile, il gestore doveva comunicare al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, un **avviso di mancata consegna** (6). In tal caso, la notifica non poteva dirsi perfezionata e dunque il mittente - Equitalia - doveva procedere o ad un nuovo invio oppure alla notifica secondo le forme ordinarie, in ogni caso sempre perseguibili.

Con riferimento a tale nuova modalità di notifica, le Corti di merito si sono orientate in modo diverso rispetto alla sua legittimità, alcune ritenendola non consentita (7), altre, viceversa, ritenendola, addirittura, imposta dall'ordinamento (8).

3. La notifica della cartella nella attuale stesura introdotta dal D.Lgs. n. 159/2015

In tale contesto, si inseriscono le novità introdotte dal Decreto delegato n. 159/2015, che sono entrate in vigore dal 1° giugno 2016 (9).

Quella di maggior rilievo, si ravvisa nella impossibilità, per l'Agente della riscossione, di optare per una delle forme di notifica previste dall'art. 26; la modalità di notifica della cartella di pagamento a mezzo Posta Elettronica Certificata, diviene obbligatoria ed esclusiva per alcune categorie di soggetti e, precisamente, per le società - a prescindere da quale sia la forma di costituzione - e per i professionisti iscritti in albi o elenchi. Il legislatore ha, poi, previsto, accanto a tale obbligatorietà, che la notifica debba essere effettuata presso gli indirizzi risultanti dall'**indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata** (INI-PEC). Ciò induce a domandarsi ed a ritenere che non possano essere considerati validi gli indirizzi che dovessero risultare da altre indicazioni fornite dalla società o dal professionista. La possibilità di ricerca dell'indirizzo viene consentita all'Agente della riscossione attraverso la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.

Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido e attivo - o qualora la casella risulti satura - la notificazione risulterà ugualmente perfezionata mediante il deposito dell'atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, con successiva notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.

Viene, quindi, implicitamente introdotto un **obbligo di custodia e manutenzione della casella di posta elettronica dichiarata**.

Nella precedente stesura dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, infatti, come in precedenza ricordato, la forma di notifica a mezzo PEC era considerata una forma alternativa di notifica. Qualora infatti la notifica effettuata con tale modalità non avesse raggiunto il destinatario - con ciò intendendo che il sistema non era stato in grado di consegnare nella casella del destinatario il mes-

(5) In tema di comunicazione del documento per via telematica e sui relativi effetti si veda M. Bruzzone, "Pubblicate le regole tecniche per le 'comunicazioni' tramite PEC degli atti del processo tributario", in *Corr. Trib.*, n. 23/2012, pag. 1759.

(6) Vedi art. 8 D.P.R. n. 168/2005.

(7) Sul punto si veda Comm. trib. prov. di Lecce n.

611/2016.

(8) In tal senso Comm. trib. prov. di Roma n. 26712/22/15 del 16 dicembre 2015.

(9) Sul punto E. Fronticelli Baldelli, "Cartella di pagamento: obbligatoria la notifica a mezzo PEC ad imprese e professionisti", in *il fisco*, n. 11/2016, pag. 1046.

saggio per qualsivoglia problematica - all'Agente della riscossione non rimaneva che tentare nuovamente la stessa secondo i canali ordinari.

Tale possibilità, viceversa, è stata espressamente esclusa dalla nuova formulazione della norma, che obbliga l'Agente alla notifica della cartella, nei confronti dei soggetti indicati, esclusivamente con la modalità telematica.

Il legislatore sembra dunque aver delineato un *tertium genus* nell'ambito della notifica per irreperibilità, una sorta di "irreperibilità telematica".

4. La notifica per irreperibilità

In tema di notifica per irreperibilità, da un punto di vista generale, il nostro ordinamento prevede una doppia forma di **irreperibilità, assoluta** e relativa (10).

In linea generale, con riferimento alla prima fattispecie, la stessa si configura nel caso in cui la notifica sia effettuata nei confronti di un soggetto di cui siano **sconosciuti residenza/sede**, dimora o domicilio e si esegue mediante deposito di **copia dell'atto nella casa comunale** dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'Ufficio giudiziario davanti al quale si procede. La notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte; tale termine, si precisa, non incide ai fini del perfezionamento della notifica ma indica solo l'inefficacia temporanea della notifica a tutela del destinatario dell'atto, che ha a disposizione venti giorni (dal compimento delle formalità prescritte nei commi precedenti) per compiere gli atti di sua pertinenza. Tale modalità di notifica si differenzia dalla **irreperibilità relativa**, in quanto, in quest'ultima, la residenza, la dimora o il domicilio sono conosciuti, ma la notifica non può avvenire per **assenza del destinatario o per rifiuto a ricevere dei consegnatari**. Tale notifica, infatti, si concretizza nel caso in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone addette alla ricezione; in tal caso, l'ufficiale giudiziario deposita la **copia nella casa del Comune** dove la notificazione deve eseguirsi, affigge **avviso del deposito alla porta** dell'abitazione o dell'Ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

In ambito tributario, la "irreperibilità" è disciplinata dall'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, il quale, come noto, alla lett. e) stabilisce che quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione, precisando, altresì, alla successiva lett. f), che le disposizioni contenute al citato art. 143 del Codice di rito, non si applicano.

Ancora più in particolare, con riferimento alla disciplina della irreperibilità in caso di notifica della cartella di pagamento, la norma prescrive che nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del Comune. Tale stesura è stata, come noto, oggetto dell'intervento della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del Codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600" (11).

Da un punto di vista giurisprudenziale, la Corte di cassazione, nella sentenza n. 25079/2014, ha affermato che nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del D.P.R. n. 602/1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del D.P.R. n. 600/1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito

(10) Sul punto, rispettivamente, artt. 143 e 140 c.p.c.

(11) Sul punto Corte cost., 22 novembre 2012, n. 258.

dell'atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione (12).

5. La irreperibilità telematica

Abbiamo in precedenza accennato che il novellato art. 26 D.P.R. n. 602/1973, attualmente, prescrive che qualora l'**indirizzo di posta elettronica** del destinatario **non risulti valido e attivo** - o nel caso in cui la casella risulti satura - la notificazione risulterà ugualmente perfezionata mediante il deposito dell'atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, con successiva notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.

Tale modalità di notifica appare dunque caratterizzata da: a) **deposito dell'atto** presso gli Uffici della **Camera di Commercio** competente per territorio; b) **pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico** della medesima; c) successiva notizia al destinatario della pubblicazione, a mezzo **raccomandata con avviso di ricevimento**, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Tale *iter* perfezionativo della forma di notifica appare ricalcare lo schema della irreperibilità relativa ordinaria anche se, nella sostanza, sembra configurabile maggiormente come una irreperibilità assoluta, essendo impossibile raggiungere il destinatario.

Con riferimento specifico alla prevista raccomandata, la locuzione "senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione", porta a ritenere che quest'ultima svolga unicamente una **funzione di garanzia nei confronti del contribuente**, affinché lo stesso sia posto in grado di conoscere della notifica effettuata nei suoi confronti. Inviata la stessa, secondo il dettato letterale, pare di poter affermare che l'Agente avrà compiuto ogni tentativo ragionevole per far sì che il documento sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Dalla medesima locuzione sembra quindi lecito affermare che l'Agente non sia tenuto a verificare la **avvenuta ricezione della raccomandata** e, dunque, neanche a tentare una nuova notifica in caso di mancata prova della ricezione. È evidente infatti che, ritenendo necessario verificare l'esito della raccomandata, la notifica per irreperibilità telematica non potrebbe mai definirsi perfezionata, stante l'impossibilità, imposta dal legislatore, di tentare una notifica attraverso le

forme ordinarie e la inutilità - peraltro in nessun caso prevista nel nostro ordinamento - di ritentare la medesima modalità di notifica; ciò infatti, farebbe svanire l'effetto innovativo portato dalla riformulazione dell'art. 26.

Si tende quindi a propendere per la soluzione in forza della quale, nel caso in cui l'Agente della riscossione proceda a notificare secondo le forme della "**irreperibilità telematica**," al compimento delle formalità richieste, lo stesso non sia tenuto a verificare l'esito della raccomandata informativa.

Infine, è ancora il caso di segnalare che il dettato della disposizione, non prefigura l'ipotesi del mancato buon fine della notifica effettuata all'indirizzo PEC indicato dal contribuente, che su base volontaria abbia richiesto espressamente di ricevere le notifiche a tale indirizzo.

In tal caso, nella ipotesi di mancato perfezionamento della notifica presso tale indirizzo, non appare configurabile alcuna ipotesi di deposito, né presso la Camera di Commercio trattandosi di soggetti non presenti nell'INI-PEC, né presso la casa comunale, poiché il tentativo di notifica non ha avuto luogo presso un indirizzo fisico.

Ciò posto, appare sostenibile che, eseguito l'infruttuoso tentativo di notifica tramite PEC, l'Agente della riscossione sia tenuto a notificare la cartella con una delle altre modalità previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.

6. Riflessioni conclusive

La notifica della cartella di pagamento può avvenire, sia con forme ordinarie, sia con lo strumento innovativo della Posta Elettronica Certificata.

Il D.Lgs. n. 159/2015, ha previsto che la forma di notifica telematica divenga obbligatoria per determinate categorie di contribuenti e, precisamente, per le società e per i professionisti iscritti in elenchi ed albi.

Ha poi stabilito che, nelle ipotesi in cui la notifica telematica non vada a buon fine nei confronti di tali categorie per ipotesi relative alla corretta manutenzione della casella di posta certificata, la stessa si intenderà comunque legittimamente effettuata mediante il deposito dell'atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, con successiva notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione; ciò porta a ritenere che l'Agente non debba valutare l'esito della raccomandata.

(12) Sul punto si veda M. Bruzzone, "La notifica è giuridicamente inesistente senza la raccomandata informativa", in *Corr. Trib.*, n. 6/2015, pag. 460.